

REGOLAMENTO (CE) N. 920/2007 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2000 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(3) Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 930/2000, si è modificata la definizione del termine «specie apparentata» utilizzato dall'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali. Occorre pertanto aggiornare conseguentemente le norme dettagliate definite nel regolamento (CE) n. 930/2000.

(4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 930/2000.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 930/2000 è modificato come segue:

1) all'articolo 4, il punto b) è sostituito dal seguente testo:

«b) il significato di «specie apparentata» è quello indicato nell'allegato al presente regolamento.»;

2) l'allegato del regolamento (CE) n. 930/2000 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE della Commissione (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).

⁽⁴⁾ GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1831/2004 (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 29).

Esso non si applica alle denominazioni varietali che il richiedente ha sottoposto all'approvazione dell'autorità competente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1^o agosto 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Specie apparentate

Per “specie apparentata”, conformemente all'articolo 4, paragrafo b), s'intende che:

- a) se esiste più di una classe nell'ambito dello stesso genere, si applica l'elenco di classi al punto 1;
- b) se le classi comprendono più di un genere, si applica l'elenco di classi al punto 2;
- c) a titolo generale, per i generi e le specie che non sono compresi nell'elenco delle classi dei punti 1 e 2, si considera che un genere costituisca una classe.

1. *Classi nell'ambito dello stesso genere*

Classi	Nome scientifico
Classe 1.1	<i>Brassica oleracea</i>
Classe 1.2	<i>Brassica</i> diversa dalla <i>Brassica oleracea</i>
Classe 2.1	<i>Beta vulgaris</i> — barbabietola da zucchero, barbabietola da foraggio
Classe 2.2	<i>Beta vulgaris</i> — barbabietola che comprende la barbabietola di tipo Cheltenham e la bietola da costa
Classe 2.3	Bietola diversa da quella delle classi 2.1 e 2.2
Classe 3.1	<i>Cucumis sativus</i>
Classe 3.2	<i>Cucumis melo</i>
Classe 3.3	<i>Cucumis</i> diverso da quello delle classi 3.1 e 3.2
Classe 4.1	<i>Solanum tuberosum</i>
Classe 4.2	<i>Solanum</i> diverso dalla classe 4.1

2. *Classi che comprendono più di un genere*

Classi	Nome scientifico
Classe 201	<i>Secale, Triticale, Triticum</i>
Classe 203 (*)	<i>Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum</i> e <i>Poa</i>
Classe 204 (*)	<i>Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium</i>
Classe 205	<i>Cichorium, Lactuca</i>

(*) Le classi 203 e 204 non vengono definite esclusivamente in base alle specie apparentate».